**Criteri di applicazione ISEE ai fini degli interventi di cui alla DGR 4249/2015**

I criteri di applicazione dell’ISEE per la definizione dei contributi di cui alla misura B2 della DGR 4249/2015 sono stati definiti in continuità con gli anni precedenti.

I criteri sono stati definiti con l’obiettivo di garantire :

condivisi:

* Uniformità a livello di territorio provinciale
* Progressività
* Valorizzazione del ruolo della famiglia e della sua capacità contributiva

**A cosa si applica**

La misura B2 prevede la possibilità di sostenere la famiglia fragile attraverso diversi strumenti, che possono essere anche sommati tra loro, e che vengono definiti dall’unità di valutazione attraverso

il PIA.

Il valore economico degli interventi previsti nel PIA è soggetto all’applicazione dell’ISEE. In caso di accesso cumulativo alle misure B1 e B2, i criteri ISEE vengono applicati alla misura B2.

**A chi si applica**

Nell’ottica di valorizzare il ruolo della famiglia, viene applicato l’ISEE familiare ove possibile. Nello specifico, sui diversi tipi di utenza, viene applicato:

* Minori disabili: ISEE ordinario familiare
* Anziani non autosufficienti e disabili over 65: ISEE socio-sanitario
* Adulti disabili under 65: ISEE socio-sanitario

**Come si applica**

Vengono definiti i seguenti valori di riferimento:

* ISEE minimo €7.500,00 ISEE massimo €16.500,00;
* nel caso di persone che richiedono sostegno alla vita indipendente ISEE minimo €7.500,00 ISEE massimo € 20.000;
* nel caso di minori ISEE ordinario familiare ISEE minimo €7.500,00 massimo € 24.000.

Sotto il valore minimo viene riconosciuto il 100% del valore degli interventi definiti nel PIA, salvo ulteriori criteri definiti dal piano operativo o dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

Sopra il valore massimo, non si accede alla valutazione.

Nella fascia compresa fra due estremi, viene applicato un criterio di aumento progressivodel contributo al decrescere del valore ISEE. Un apposito algoritmo individua il contributo corrispondente per ogni valore ISEE (senza suddivisione in fasce), per garantire la massima progressività. Il valore minimo di contributo da erogare, per quanto riguarda il solo buono sociale qualora spettante, è pari a €50,00.

Lecco, 23 febbraio 2016